

N. 183/23 PU

Ristrutturazione debiti del consumatore



TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato nel procedimento unitario iscritto al numero suindicato ed avente ad oggetto la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da **Matteo Abruzzese** (nell'ultima versione risultante dal deposito del 19.9.23), pronuncia la seguente

SENTENZA

letta la relazione particolareggiata ex art 68, c. 2 CCII del gestore della crisi avv. Andrea Marchesini;

ribadito che, per le ragioni già indicate nel provvedimento di ammissione del 13.8.23 (da intendersi qui integralmente richiamate), sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, va riconosciuta al ricorrente la qualità di consumatrice (con conseguente sua legittimazione ad accedere alla presente procedura) e deve ritenersi sussistente in capo allo stesso la condizione di sovraindebitamento;

rilevato che la proposta prevede la destinazione ai creditori (tutti di natura chirografaria), entro 5 anni dall'omologa, della quota di reddito mensile di € 675 (per un importo complessivo di € 40.500), oltre € 3.000, ricavabili dalla tredicesima, previo pagamento della spesa (prededucibile ex art. 6, c. 1 lett. a CCII) per l'OCC (pari ad € 3.999,99, oltre IVA);

rilevato che con provvedimento del 13.8.23 – previa verifica dell'ammissibilità del piano e della proposta, nonché in particolare della sussistenza del requisito della c.d. meritevolezza di cui all'art. 69, c. 1 CCII – il ricorrente è stato ammesso alla procedura, ai sensi dell'art. 70, c. 1 CCII;

rilevato che, entro il termine fissato dal Giudice, il ricorso e il decreto di ammissione sono stati pubblicati sul sito internet del Tribunale e comunicati a tutti i creditori, con assegnazione del termine di cui all'art. 70, c. 3 CCII per le eventuali osservazioni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 70, c. 6 CCII, il gestore della crisi ha depositato il 19.9. 23 apposita relazione, con la quale ha dato atto che sono pervenute osservazioni solo da parte del creditore IBL Banca, la quale, in sintesi, ha rivendicato il rispetto della disciplina contenuta nel DPR n. 180/50 e ha contestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (sul presupposto che nella



procedura liquidatoria non verrebbe meno la cessione del quinto dello stipendio, posta a base dei rapporti di finanziamenti);

considerato che al suddetto creditore deve ritenersi preclusa la contestazione della convenienza della proposta, ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII, posto che non ha valutato adeguatamente il merito creditizio del debitore al momento della concessione dei finanziamenti, per le considerazioni espresse nelle pagine 4 e ss della relazione del gestore della crisi del 19.9.23, che, in quanto condivisibili, si richiamano *per relationem*;

considerato che, in ogni caso, la contestazione del debitore è infondata, poiché muove dall'erroneo presupposto che nella procedura di liquidazione controllata sopravviverebbe la cessione del quinto dello stipendio concordata prima dell'apertura della procedura, a differenza di quanto previsto dall'art. 67, comma 3, CCII per il piano del consumatore;

considerato che infatti, come già chiarito in altri precedenti di questo Tribunale (v. Trib. Verona 20.9.22, in *dirittodellacrisi.it*), nella procedura di liquidazione controllata è inopponibile la cessione del quinto dello stipendio concordato quale forma di adempimento dell'obbligazione restitutiva derivante da un contratto di finanziamento stipulato prima dell'apertura della procedura, posto che: -) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; -) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; -) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter*, 14 *quinqies*, art. 14 *decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 170, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI);

considerato che quindi nel caso di specie va ribadito che la proposta assicura a tutti i creditori un trattamento migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto prevede: 1) l'apprensione di quote di reddito per un periodo di tempo ben superiore a quello in cui le medesime quote di reddito potrebbero essere acquisite nella liquidazione controllata (tenuto conto delle indicazioni sulla durata



di tale procedura ricavabili da Corte Cost. n. 6/24); 2) minori spese rispetto alla procedura di liquidazione controllata, non essendo necessaria la nomina di un liquidatore;

considerato che sussiste il requisito della meritevolezza; ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, posto che: -) il gestore della crisi ha verificato le conseguenze della dipendenza da gioco del ricorrente, accertando la destinazione dei pagamenti nel tempo; -) ricorrente ha dimostrato, tramite documentazione di provenienza dell'ASL n.9 (certificato del 21.9.23), che è affetto da ludopatia e per questo segue percorsi di recupero; -) tale patologia, evidentemente risalente al periodo precedente l'inizio terapeutico, appare idonea a far considerare non colpevole l'indebitamento che ha contribuito a determinare, tanto più ove si considerino le successive iniziative poste in essere dallo stesso ricorrente per porvi rimedio;

considerato che il piano è anche concretamente fattibile, poiché che il ricorrente è lavoratore dipendente, sicché non vi è ragione di dubitare che lo stesso potrà mettere a disposizione dei creditori, per l'intero quinquennio, la quota di reddito su indicata;

ritenuto che, quindi, sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 70, c. 7 CCII per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura;

considerato che, al fine di consentire di verificare la corretta esecuzione del piano, è necessario che i versamenti mensili siano eseguiti dal ricorrente su apposito conto corrente, intestato alla procedura e condizionato all'ordine del giudice;

considerato che il piano non prevede pagamenti intermedi, ma è opportuno che essi siano eseguiti con cadenza annuale rispettando la necessaria proporzionalità tra tutti i creditori chirografari;

considerato che tali adempimenti dovranno essere posti dal ricorrente in essere sotto la vigilanza del gestore della crisi, ai sensi dell'art. 71, comma 1, CCII;

evidenziato che, poiché il compenso dell'OCC per l'attività del gestore dovrà essere liquidato dal giudice al termine della procedura (art. 71, c. 4 CCII), lo stesso non potrà essere oggetto di immediato pagamento, con le prime risorse disponibili. Al fine di garantire tale pagamento, che gode di prededuzione (art. 6, c. 1 lett. a CCII), il ricorrente dovrà provvedere ad accantonare (mantenendola in giacenza sul conto corrente della procedura che provvederà ad aprire) in occasione dei vari pagamenti una quota proporzionale di tale compenso (considerando quale importo da accantonare complessivamente quello di euro 3999,99, oltre IVA concordato con l'OCC, seppur non vincolante per il Giudice), che sarà poi concretamente corrisposto dopo la liquidazione da parte del Giudice (e nella misura da questi stabilita).



P.Q.M.

Visto l'art. 70. C.7 CCII

OMOLOGA

la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore **Matteo Abruzzese**, (cod.fisc c.f. BBRMTT73D21D643I), come da ultimo precisata nella relazione del gestore della crisi del 19.9.2023

DISPONE

che **a cura del gestore** della crisi la presente sentenza:

- sia pubblicata entro 48 ore sul sito web del Tribunale di Verona;
- sia immediatamente comunicata a tutti i creditori;
- che l'esecuzione di tali adempimenti sia comprovata documentalmente con la prima informativa periodica

DISPONE

che il **debitore** che ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motiva

DISPONE

che il **gestore della crisi**:

- vigili sull'esatta esecuzione del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovuto e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al Giudice solo ove assolutamente necessario;
- **entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal 30.6.2024)** relazioni al giudice in merito alla esecuzione della proposta di ristrutturazione da parte della ricorrente. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal gestore a tutti i creditori e all'OCC;
- riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCI;
- terminata l'esecuzione, sentita la debitrice, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, c. 4 CCII, con contestuale richiesta di liquidazione del compenso.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC



Verona, 19.2.2024

Il Giudice

Pier Paolo Lanni

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico oggi 20/2/2024
iscritto al n. 1/2024 RISTRUTTURAZ. DEBITI CONSUMATORE CCI

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Irene Armenio)



